

## Servizi Ambiente - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 56 - 05/11/2012 SC-fa

### ARGOMENTO: Politiche Energetiche

#### **Titolo: Politiche Energetiche - Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore - Termini del relativo obbligo di adozione.**

Informiamo che l'obbligo di adottare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari (cioè per le “caldaie centralizzate” dei palazzi condominiali) è stato posticipato, con Delibera DGR 3522/2012, alla scadenza del 1° agosto 2014 nei seguenti casi:

- impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1° agosto 1997;
- impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997;
- impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.

L'obbligo di adozione dei suddetti sistemi è previsto dalla Legge della Regione Lombardia 24/2006, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Tali sistemi prevedono, infatti, oltre alla eventuale sostituzione della centrale termica, all'eventuale potenziamento della coibentazione interna e/o esterna dell'edificio, etc. (tutti interventi finalizzati ad ottimizzare l'uso di energia acquistata e a ridurre le dispersioni), anche l'installazione di apparecchi termostatici che consentono di regolare e contabilizzare le temperature di ogni singolo appartamento, secondo le esigenze, evitando ulteriori sprechi.

La contabilizzazione deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa sia prodotta centralmente.

Con lo strumento del cd Contratto Servizio Energia, ad esempio, gli interventi di ammodernamento necessari, sull'impianto centralizzato e sulle singole unità immobiliari, si ripagano con il risparmio energetico (cfr circolare del Servizio n. 41 del 2012), poiché il Condominio dovrà acquistare energia in misura sensibilmente minore rispetto a prima dell'effettuazione degli interventi. La differenza fra quanto acquistava prima e quanto dovrà acquistare dopo, rappresenta la quota che il Condominio ha a disposizione annualmente per ammortizzare gli investimenti necessari.

Ricordiamo, infine, che i termini per l'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti di riscaldamento di maggior vetustà, sono i seguenti:

- 1° agosto 2012 per impianti con potenza termica superiore a 350 kw e installazione anteriore al 1° agosto 1997;
- 1° agosto 2013 per impianti con potenza termica superiore a 116,4 kw e installazione anteriore al 1° agosto 1998;
- 1° agosto 2014 per i restanti impianti.